

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

*Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**Parma, 27 gennaio 2021**

**OGGETTO: Legge di bilancio 2021 – Novità fiscali adempimenti**

Nella presente circolare si fornisce un breve riepilogo delle disposizioni fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) in vigore dal 1° gennaio 2021.

**Termini di registrazione delle fatture attive**

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni)<sup>1</sup>.

**Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”**

È confermato che, dall'1.1.2022 i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelli per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite il c.d. “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo il “formato” previsto per la fattura elettronica:

- entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni/prestazioni rese;

<sup>1</sup> In luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione)

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quelle di ricevimento del documento comprovante l'operazione/di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute.

Tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi Iva:

- prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero;
- allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- consentendo all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri Iva/LIPE/modello Iva come previsto dal D.lgs 127/2015.

È confermato che dall'1.1.2022 in caso di omessa/errata trasmissione dei dati da/verso l'estero è applicabile la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di euro 400 mensili (in luogo dell'attuale limite di euro mille per ciascun trimestre).

È inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di euro 200 mensili (in luogo dell'attuale limite di euro 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### **Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C**

Anche per l'anno 2021 è vietata l'emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-*bis*, del DL 119/2018).

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-*bis*, del DL 135/2018 all'art. 10-*bis*, del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

### **Utilizzo dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA**

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati Iva (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell'Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell'esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

### **Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica**

Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell'ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell'imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell'importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

### **Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi**

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.

Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, co. 5-*bis*, del DLgs. 127/2015).

È stato inoltre rivisto il regime sanzionatorio il quale ora prevede che le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% dell'imposta (e non più al 100%) qualora i dati dei corrispettivi non siano stati regolarmente memorizzati o trasmessi.

La violazione si verifica per tutte le ipotesi che si possono verificare e cioè omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione tanto singolarmente quanto cumulativamente.

La mancata/tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti/non veritieri sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione/trasmissione) dell'adempimento.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore ad euro 500.

In via alternativa, è invece prevista l'irrogazione di una sanzione attenuata e in misura fissa di euro 100 per ciascun invio nei casi di sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, a condizione che la stessa non abbia inciso sulla liquidazione del tributo.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

### **Lotteria degli scontrini e cashback**

Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini di cui all'art. 1, co. 540 e ss., della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "cashback" di cui all'art. 1, co. 288 e ss., della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

### **Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA**

Al fine di rafforzare il contrasto alle frodi realizzate con l'utilizzo del falso *plafond* IVA l'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo *status* di esportatore abituale (art. 1, co. 1, lett. a), del DL 746/1983), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale<sup>2</sup>.

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura

---

<sup>2</sup> Difficilmente l'Agenzia riuscirà ad effettuare verifiche sostanziali nei confronti di un numero elevato di soggetti, pertanto è ipotizzabile che i controlli possano sussistere in un'analisi dei dati risultanti dalla dichiarazione Iva dell'anno precedente e in controlli relativi all'inclusione del soggetto passivo nella banca dati VIES nonché agli elenchi Intrastat e alle dichiarazioni d'intento già presentate.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/72.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode.

### **Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale**

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal Codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni

### **Cessioni ad aliquota IVA "zero" per il contrasto al COVID-19**

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. operazioni ad aliquota "zero") per:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

## **Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto**

Viene specificato che la nozione di "preparazioni alimentari" di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi